




MiRI – Minor's Right to Information in EU civil actions - Improving children's right to information in cross-border civil cases

Questionario per gli operatori del diritto

Coordinatore del progetto: Università degli Studi di Genova



Partners:



Esclusione di responsabilità della Commissione europea - Il contenuto del Progetto MiRI (JUST-JCOO-AG-2018-831608) e i suoi risultati, tra cui il presente documento, rappresentano solo il punto di vista dell'autore ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.



Il progetto è co-finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Bando per progetti transnazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale JUST/JCOO/AG/2018 (Accordo di sovvenzione n. 831608)

Il progetto MiRI

Il progetto europeo MiRI - Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili (Accordo di sovvenzione JUST-AG-2018-831608) – , sostenuto dalla Commissione europea, ha l'obiettivo di migliorare la situazione dei minorenni coinvolti in procedimenti civili, con particolare riferimento al diritto dei minori di ricevere informazioni adeguate sui procedimenti in cui sono coinvolti.

In quest'ottica, il Progetto intende esaminare e valutare le attuali pratiche in materia di diritto di famiglia da parte degli operatori del diritto, dei Tribunali e delle autorità pubbliche in sei Paesi europei (Italia, Francia, Bulgaria, Lettonia, Spagna e Portogallo), nonché degli assistenti sociali e degli operatori psicosociali in Italia, al fine di sviluppare buone pratiche comuni applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in casi transnazionali e contribuire allo sviluppo di una 'giustizia a misura di minore'. A tal fine, il Progetto prevede anche l'organizzazione di seminari in Italia, Spagna, Bulgaria e Lettonia, al fine di attivare un dialogo tra gli operatori del diritto. I risultati di ogni ricerca a livello nazionale saranno disponibili online attraverso il sito web ufficiale, contenente anche una banca dati con la legislazione e la giurisprudenza in materia e le buone pratiche individuate. L'obiettivo finale del progetto è quello di creare una serie di linee guida sulle migliori pratiche comuni da applicare in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, che possano essere adottate da giudici, operatori del diritto e professionisti coinvolti in casi familiari transfrontalieri.

Maggiori informazioni sul progetto MiRI sono disponibili sul [sito web ufficiale](#)

Nota per il lettore

I destinatari del presente questionario sono giudici e avvocati che lavorano nel campo del diritto di famiglia. Lo scopo del questionario è quello di acquisire informazioni sul diritto all'informazione dei minori nelle cause civili che li riguardano. L'obiettivo dell'indagine è di capire se e come i minori vengono assistiti durante tali procedimenti e se vengono fornite informazioni sufficienti e appropriate sugli aspetti che avranno un impatto sulla loro vita. A questo scopo, le testimonianze relative agli aspetti pratici e alle pratiche in corso, derivanti dalla vostra esperienza professionale, sono particolarmente gradite.

Nel rispondere alle domande, si prega di fare riferimento alle disposizioni legislative e alla giurisprudenza.

In caso di domande a scelta multipla, si prega di contrassegnare la risposta con una "x". In caso di domande a risposta aperta, si prega di rispondere in base alle proprie conoscenze e alla propria esperienza.

Il questionario è anonimo e i dati raccolti saranno utilizzati e analizzati solo in forma aggregata.

La compilazione del questionario richiede circa 30 minuti

*Per ulteriori informazioni e/o domande, si prega di contattare **Francesca Maoli**
(francesca.maoli@edu.unige.it)*

Vi ringraziamo in anticipo per il vostro tempo e per aver condiviso con noi la vostra esperienza su questo tema!

4. **Il minore riceve informazioni *durante* il procedimento, in modo continuativo?**

- SEMPRE
- SPESSO
- A VOLTE
- RARAMENTE
- MAI

5. **Il minore riceve informazioni *dopo la conclusione* del procedimento?**

- SEMPRE
- SPESSO
- A VOLTE
- RARAMENTE
- MAI

6. **In generale, nell'ordinamento giuridico italiano, esiste una figura professionale che ha lo specifico compito di aiutare il minore ad esprimere la propria opinione nel procedimento giurisdizionale?**

- SI (*si prega di specificare*): _____
- NO
- Solo in alcuni casi/in alcuni procedimenti (*si prega di specificare di quale figura si tratta e in quali procedimenti essa ha un ruolo*): _____
- _____
- Non so

Se si è risposto SI alla domanda precedente, tale figura professionale è neutrale e imparziale rispetto alle parti in causa e rispetto al giudice?

- SI. In che modo sono garantite l'indipendenza e la neutralità? _____
- _____
- NO

7. **In generale, e anche quando il giudice non ha l'obbligo di ascoltare il minore in base al diritto nazionale, l'ordinamento italiano prevede l'obbligo di informare il minore del procedimento?**

- SI (*si prega di indicare eventuali disposizioni di legge che stabiliscono espressamente tale obbligo o se esso derivi da un consolidato orientamento giurisprudenziale*)
- _____
- _____
- _____
- NO
- Non so

8. **All'avvio di un procedimento giurisdizionale, i genitori sono preparati o consigliati dal giudice o da altri servizi pubblici su come spiegare ai bambini la situazione e come comunicare loro l'esito del procedimento?**

- SI (*si prega di specificare da chi e come*): _____
- _____
- _____
- NO
- Non so

9. **Nei procedimenti civili, è messo a disposizione dei minori materiale sul loro diritto all'informazione e/o ad essere ascoltati durante il procedimento, sviluppato in un linguaggio e in modalità di comunicazione tali da essere da loro facilmente comprensibile?**

- SEMPRE
- SPESSO
- A VOLTE
- RARAMENTE
- MAI

Se sì, quali dei seguenti materiali? (selezionare tutte le opzioni pertinenti)

- Libretti informativi con foto della sala d'udienza e di chi sarà presente
- Un film o un breve video
- Schede informative
- Disegni
- Altro

Se sì, è disponibile del materiale differenziato a seconda della fascia di età del minore?

- SÌ
- NO

10. **Se il bambino non capisce la lingua locale, sono disponibili servizi di traduzione o materiali per garantire che il bambino riceva informazioni corrette?**

- SÌ. Quali servizi? *(ad esempio: servizi di traduzione, mediatori culturali, etnopsicologi, altro)?* _____

- NO
- Non so

11. **Le informazioni sono fornite in modo adeguato anche ai bambini con esigenze particolari?**

- SEMPRE
- SPESSO
- A VOLTE
- RARAMENTE
- MAI
- NON SO

Con quali modalità?

- Con l'ausilio di uno psicologo
- Con l'ausilio di un mediatore culturale
- Attraverso ausili telematici specifici (video o altro)
- Altro: _____

Sezione 3: Procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (attribuzione, esercizio, limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale) - procedimenti in materia di diritto di visita, anche a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio

12. Nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, il giudice procede all'ascolto del minore prima di adottare la decisione nel merito (direttamente o attraverso l'intermediazione di un rappresentante o di una figura professionale specifica)?

NO

SI, alle seguenti condizioni (*si prega di specificare anche le rilevanti disposizioni di legge*):

13. Chi procede all'ascolto del minore?

Il giudice

Uno psicologo

Un assistente sociale

Il giudice con l'ausilio di uno psicologo / di un assistente sociale (*in tal caso si prega di sottolineare l'ipotesi pertinente*)

Altro: _____

Se è il giudice a procedere all'ascolto del minore, è assistito (anche indirettamente e/o in via preliminare) da uno psicologo o da un altro esperto?

SI

NO

A VOLTE. *In quali casi?* _____

È previsto che uno dei genitori (o entrambi) possa assistere all'ascolto del figlio?

SÌ

NO

14. L'ascolto è solitamente preceduto da una fase in cui il minore riceve informazioni sull'ascolto stesso?

SEMPRE

SPESSO

A VOLTE

RARAMENTE

MAI

Chi fornisce queste informazioni al minore?

Come sono fornite le informazioni (con quali modalità)?

In quale momento sono fornite le informazioni?

Qual è il contenuto delle informazioni?

- Le ragioni dell'audizione
- L'eventuale presenza di altre persone durante l'audizione (oltre al giudice e/o allo psicologo o altro esperto)
- Le funzioni ricoperte dai professionisti che svolgono l'audizione
- La diffusione delle dichiarazioni del minore (chi e come avrà accesso a quello che il minore dirà)
- La disponibilità di salvaguardie procedurale
- Le regole di comportamento durante l'audizione
- I diritti del minore
- Le informazioni di base sull'oggetto del procedimento
- Le conseguenze dell'audizione e i suoi effetti ai fini della decisione del giudice
- Altro: _____

All'inizio dell'audizione, il minore è informato del fatto che la sua opinione è importante, ma ciò non significa che egli è responsabile della decisione finale?

- SEMPRE
- SPESSO
- A VOLTE
- RARAMENTE
- MAI

15. Solitamente, l'audizione è seguita da una fase in cui al minore è fornito un *feedback* e viene informato sui passaggi successive del procedimento?

- SEMPRE
- SPESSO
- A VOLTE
- RARAMENTE
- MAI

16. Quando al minore sono fornite informazioni sul procedimento, è presente anche una persona di fiducia del minore?

- SEMPRE
- SPESSO
- A VOLTE
- RARAMENTE
- MAI

Chi è questa persona?

- Un genitore (affidatario)
- Un tutore o curatore
- Altro: _____

17. Successivamente all'adozione della decisione del Giudice, chi informa il minore circa l'esito del procedimento? (in particolare, informazioni circa il contenuto della decisione e le sue conseguenze)

- Il giudice
- L'avvocato di uno dei genitori

- Il rappresentante del minore o un curatore speciale
- Un assistente sociale o uno psicologo
- Altro: _____
- Non è previsto che il minore riceva questo tipo di informazioni

In tal caso, con quali modalità sono fornite queste informazioni? *(Si prega di fornire quanto più dettagli possibile)*

Sezione 4: Sottrazione internazionale di minori

18. Nei procedimenti in materia di sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 (o, quando applicabile, del Regolamento CE n. 2201/2003 – da Agosto 2022, Regolamento UE 2019/1111) si procede all’audizione del minore prima dell’adozione di una decisione di ritorno o di non ritorno?

- Sì, in questi casi e alle seguenti condizioni *(si prega di indicare le pertinenti disposizioni di legge):*

- NO
- A volte, ed in particolare quando _____

19. Chi procede all’ascolto del minore?

- Il giudice
- Uno psicologo
- Un assistente sociale
- Il giudice con l’ausilio di uno psicologo / di un assistente sociale *(in tal caso si prega di sottolineare l’ipotesi pertinente)*
- Altro: _____

Se è il giudice a procedere all’ascolto del minore, è assistito (anche indirettamente e/o in via preliminare) da uno psicologo o da un altro esperto?

- Sì
- NO
- A VOLTE. *In quali casi?* _____

È previsto che uno dei genitori (o entrambi) possa assistere all’audizione del figlio?

- Sì
- NO

20. **L'audizione è solitamente preceduta da una fase in cui il minore viene riceve informazioni sull'audizione stessa?**

- SEMPRE
- SPESSO
- A VOLTE
- RARAMENTE
- MAI

Chi fornisce queste informazioni al minore?

Come sono fornite le informazioni (con quali modalità)?

In quale momento sono fornite le informazioni?

Qual è il contenuto delle informazioni?

- Le ragioni dell'audizione
- L'eventuale presenza di altre persone durante l'audizione (oltre al giudice e/o allo psicologo o altro esperto)
- Le funzioni ricoperte dai professionisti che svolgono l'audizione
- La diffusione delle dichiarazioni del minore (chi e come avrà accesso a quello che il minore dirà)
- La disponibilità di salvaguardie procedurale
- Le regole di comportamento durante l'audizione
- I diritti del minore
- Le informazioni di base sull'oggetto del procedimento
- Le conseguenze dell'audizione e i suoi effetti ai fini della decisione del giudice
- Altro: _____

All'inizio dell'audizione, il minore è informato del fatto che la sua opinione è importante, ma ciò non significa che egli è responsabile della decisione finale?

- SEMPRE
- SPESSO
- A VOLTE
- RARAMENTE
- MAI

21. **Se è adottata una decisione che prevede il ritorno del minore, quest'ultimo viene informato del provvedimento?** *(Per 'decisione che prevede il ritorno del minore' si intende una decisione adottata ai sensi dell'art. 11 della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la quale prevede l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale)*

- SÌ
- NO

Se la risposta è Sì, come è informato il minore? _____

Da chi? _____

Si prega di indicare le pertinenti disposizioni di legge: _____

22. Se è adottata una decisione che prevede il ritorno del minore, quest'ultimo riceve una adeguata preparazione ed è informato riguardo all'eventuale esecuzione dell'ordine di rimpatrio?

SÌ

NO

Se la risposta è Sì, come è informato il minore? _____

Da chi? _____

Si prega di indicare le pertinenti disposizioni di legge: _____

Sezione 5: Procedimenti in materia di obbligazioni alimentari

23. Quando un procedimento in materia di obbligazioni alimentari o altre misure di supporto nei confronti di un minore è celebrato indipendentemente da un procedimento di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, il giudice ha il dovere di procedere all'audizione del minore?

Sì, in questi casi e alle seguenti condizioni (*si prega di fare riferimento alle pertinenti disposizioni di legge e, ove applicabile, alla giurisprudenza rilevante*): _____

NO

Non so

24. L'audizione è solitamente preceduta da una fase in cui il minore riceve informazioni sull'audizione stessa?

SEMPRE

SPESSO

A VOLTE

RARAMENTE

MAI

Chi fornisce queste informazioni al minore?

Come sono fornite le informazioni (con quali modalità)?

In quale momento sono fornite le informazioni? _____

Qual è il contenuto delle informazioni?

- Le ragioni dell'audizione
- L'eventuale presenza di altre persone durante l'audizione (oltre al giudice e/o allo psicologo o altro esperto)
- Le funzioni ricoperte dai professionisti che svolgono l'audizione
- La diffusione delle dichiarazioni del minore (chi e come avrà accesso a quello che il minore dirà)
- La disponibilità di salvaguardie procedurale
- Le regole di comportamento durante l'audizione
- I diritti del minore
- Le informazioni di base sull'oggetto del procedimento
- Le conseguenze dell'audizione e i suoi effetti ai fini della decisione del giudice
- Altro: _____

All'inizio dell'audizione, il minore è informato del fatto che la sua opinione è importante, ma ciò non significa che egli è responsabile della decisione finale?

- SEMPRE
- SPESSO
- A VOLTE
- RARAMENTE
- MAI

Sezione 6: Rappresentante del minore / curatore speciale del minore

25. In Italia, il minore ha il diritto di avere un proprio rappresentante nei procedimenti civili?

- SÌ
- NO
- A volte, in particolare quando _____

- Non so

Se la risposta alla domanda precedente è SÌ, si prega di elencare i procedimenti in cui il minore ha il diritto alla nomina di un rappresentante legale (indicando anche le pertinenti disposizioni di legge):

In questi casi, la rappresentanza legale comprende anche il dovere specifico di fornire al minore adeguate informazioni sull'oggetto del procedimento e sui possibili sviluppi dello stesso?

- Sì
- NO
- Non so

Se il minore è ascoltato durante il procedimento, il rappresentante legale del minore ha il dovere di prepararlo all'audizione?

- Sì
- NO
- Non so

26. In Italia, esiste la possibilità di nominare un curatore speciale o un *guardian ad litem* del minore nei procedimenti civili che lo riguardano?

- Sì
- NO
- Non so

Se la risposta alla domanda precedente è Sì, si prega di elencare i procedimenti in cui è prevista la nomina di un curatore speciale o di un *guardian ad litem* per il minore (indicando anche le pertinenti disposizioni di legge):

In questi casi, quali sono i principali doveri del curatore speciale (o del *guardian ad litem*)?

Sezione 7: Considerazioni finali

27. **Ha mai partecipato ad un evento formativo o ad un corso di formazione specifico in materia di diritti dei minori e/o sulla protezione del superiore interesse del minore nei procedimenti civili?**
 SÌ
 NO

28. **Ha mai partecipato ad un evento formativo o ad un corso di formazione in materia di tecniche di comunicazione adatte ai bambini e/o su tecniche di comunicazione con i minori?**
 SÌ
 NO

29. **Ha mai partecipato ad un evento formativo o ad un corso di formazione avente ad oggetto (anche parzialmente) le modalità di comunicazione con i genitori, affinché questi possano informare adeguatamente i propri figli circa un procedimento giurisdizionale?**
 SÌ
 NO

30. **Ha mai partecipato ad un evento formativo o ad un corso di formazione avente ad oggetto (anche parzialmente) tecniche per assumere un comportamento adatto ai bambini e/o tecniche di interazione non verbale con i minori coinvolti in procedimenti giurisdizionali?**
 SÌ
 NO

31. **Quali azioni ritiene che sia possibile intraprendere in Italia affinché i minori coinvolti in procedimenti giurisdizionali siano adeguatamente informati sul procedimento?**

32. **Ci sono altri aspetti che non hanno costituito oggetto del presente questionario, ma che ritiene siano rilevanti per gli scopi di questa ricerca?**

Grazie!